

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 21 maggio 2002, n. 1998

Sospende l'esecuzione di T.A.R. Puglia - Lecce: I Sezione, 9 maggio 2002, n. 1752.

L'unica deroga che può essere ammessa alla perentorietà del termine di cui all'art. 31 del d.P.R. 570/1960, in ordine alla presentazione delle liste dei candidati è quello della tempestiva presentazione da parte di rappresentanti che, entro il termine prescritto, sono effettivamente all'interno dell'ufficio adibito alla ricezione delle candidature con la documentazione necessaria.

Omissis.

Ritenuto che, allo stato, è ragionevole prevedere l'accoglimento dell'appello, per le ragioni di seguito specificate:

- l'art. 32 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 descrive analiticamente le modalità di presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 (ora 5.000) abitanti, individuando i tempi di tale attività e l'ufficio competente («la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione»);
- la norma persegue la finalità di assicurare la certezza delle operazioni, nell'interesse degli elettori e delle liste concorrenti;
- la norma non ammette equipollenti o deroghe, fatta salva la tempestività della presentazione effettuata dai rappresentanti che, entro il termine prescritto, sono effettivamente all'interno dell'ufficio adibito alla ricezione delle candidature, con la documentazione necessaria;
- nel caso in esame è positivamente accertato che, entro il termine prescritto, nella sede adibita alla ricezione i rappresentanti della lista denominata ... non erano in possesso di tre moduli recanti le sottoscrizioni della lista;
- detta carenza documentale non è surrogabile dalla circostanza che le sottoscrizioni, successivamente esibite, siano state autenticate entro il termine prescritto e che esse siano state presentate, separatamente, presso l'Ufficio elettorale, ubicato al piano terra della Casa comunale, «intorno alle ore 11,30», al fine del rilascio delle certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali;
- detta circostanza, infatti, non integra una causa di giustificazione oggettiva idonea a rimediare la lacuna documentale accertata alle ore 12, considerando che la produzione dei certificati elettorali avrebbe potuto essere effettuata in un momento successivo alla scadenza del termine stabilito dall'art. 32;
- il formalismo imposto dalla norma mira ad evitare ogni possibile contestazione in ordine alla tempestività della presentazione delle liste, concentrando nel solo segretario comunale il potere di certificare modalità, tempi e contenuti della presentazione;
- la produzione, presso altri uffici comunali, di parte della documentazione da allegare alle liste, oltretutto non accompagnata dalla contestuale attestazione delle operazioni compiute, non soddisfa i requisiti formali stabiliti dalla norma, introducendo elementi di incertezza, in contrasto con le esigenze di assoluta trasparenza che caratterizzano il procedimento elettorale;

ritenuto che il pregiudizio lamentato dagli appellanti risulta grave ed irreparabile, in quanto l'illegittima ammissione delle liste travolgerebbe, in radice, le operazioni elettorali;

ritenuto che, pertanto, va sospesa l'efficacia della sentenza appellata, nonché l'efficacia del provvedimento impugnato in primo grado.

Omissis.